



COMUNE CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)

REGIONE SICILIA

(Legge Regionale 17 agosto 2010, n. 18)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE,
AFFIDAMENTO E/O DISPERSIONE DELLE CENERI
Approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 19/01/2012

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 19/01/2012 con atto n. 07;
 - è stato pubblicato all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 10/02/2012 al 25/02/2012, n.340;
- con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il giorno 01/03/2012;

Dalla Residenza Municipale addì Dicembre 2011

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE – TECNICO

F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri

.....

Visto: Il Direttore/Segretario Generale

F.to Dott. Giuseppe Italia

.....

INDICE - SOMMARIO

	CAPO I NORME GENERALI	
Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
	CAPO II CREMAZIONE	
Art. 2	Disciplina delle cremazioni	Pag. 3
Art. 3	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	Pag. 4
Art. 4	Indennità delle ceneri	Pag. 4
Art. 5	Feretri per la cremazione	Pag. 4
Art. 6	Cremazione per insufficienza di sepolture	Pag. 4
Art. 7	Cremazioni	Pag. 5
Art. 8	Caratteristica dell'urna cineraria	Pag. 6
Art. 9	Destinazione delle ceneri	Pag. 6
Art. 10	Affidamento e dispersione delle ceneri	Pag. 6
Art. 11	Iscrizione ad associazione	Pag. 7
Art. 12	Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione	Pag. 7
Art. 13	Targa con generalità dei defunti	Pag. 8
	CAPO III DISPERSIONI DELLE CENERI	
Art. 14	Dispersioni delle ceneri	Pag. 8
Art. 15	Luogo di dispersione delle ceneri	Pag. 9
	CAPO IV AFFIDAMENTO DELLE CENERI	
Art. 16	Consegna e affidamento delle ceneri	Pag. 9
Art. 17	Conservazione dell'urna	Pag. 10
Art. 18	Recesso dell'affidamento – Rinvenimento d'urna	Pag. 10
	CAPO V NORME FINALI	
Art. 19	Tutela dati personali	Pag. 11
Art. 20	Leggi e atti regolamentari	Pag. 11
Art. 21	Abrogazioni di precedenti disposizioni	Pag. 11
Art. 22	Pubblicità del Regolamento	Pag. 12
Art. 23	Rinvio dinamico	Pag. 12
Art. 24	Vigilanza-Sanzioni	Pag. 12
Art. 25	Entrata in vigore	Pag. 12

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione:

- della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”;
- della legge regionale - Sicilia – 17 agosto 2010, n. 18, recante: “Disposizione in materia di cremazione, delle salme e di conservazione, affidamento e / o dispersione delle ceneri”;
- del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, art. 76, approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 24.03.1997, esecutivo per legge ed entrato in vigore il 04/06/1997;

la cremazione, la conservazione, l’affidamento e/o dispersione delle ceneri in tutto il territorio comunale;

CAPO II

CREMAZIONE

Art. 2 – Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, della legge 29/10/1987, n. 440, recante: “Provvedimenti urgenti per la finanza locale”;
- dall’art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”;
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- dalla circolare del ministero della sanità n.10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- dalla legge regionale – Sicilia - 17 agosto 2010, n. 18, recante: “Disposizioni in materia di cremazione delle salme, e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri”;

2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.
3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.
4. In apposito registro, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 4 – Identità delle ceneri.

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 5 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri di legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
2. Chiunque violano le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 6 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. In caso di comprovata insufficienza di sepolture, dovuta ad assoluta mancanza di spazi all'interno delle aree cimiteriali, previa idonea certificazione rilasciata dal dirigente del competente settore, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

2. La cremazione ai sensi del comma 1 avviene solo con il consenso dei familiari del defunto e ove non risulti espressa volontà contraria del defunto medesimo.

I familiari sono chiamati a esprimere il consenso di cui al precedente periodo nell'ordine espressamente indicato dal successivo art. 12, comma 1.

3. Nei casi in cui non è possibile ottenere il consenso dei familiari del defunto, per accertata e documentata irreperibilità di tutti i soggetti a tal fine legittimati ai sensi del precedente comma, si procede alla cremazione dopo il decorso di trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero".

Art. 7 – Crematori.

1. Questo comune è interessato alla costruzione di un crematorio nel proprio territorio. La costruzione potrà avvenire, se disponibile, in area interna al cimitero comunale oppure localizzandolo in area esterna (entro la fascia di rispetto cimiteriale) previa approvazione del progetto in deroga agli strumenti urbanistici di cui all'art.14 del D.P.R. n.380/2011 e della L.R. n.71/78 e s.m.i. -

2. La costruzione dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di leggi vigenti in materia di polizia mortuaria, urbanistica, antisismica, ambientale, idrogeologica, paesaggistica e di norme igienico-sanitarie.

3. La costruzione del crematorio potrà avvenire direttamente da parte di quest'Amministrazione Comunale.

4. In alternativa, la costruzione del crematorio potrà avvenire su proposta di enti pubblici e privati, o su iniziativa di privati, associazioni non profit, imprese o società. Nel presente caso l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare la compartecipazione alla costruzione e gestione del crematorio.

5. Nel caso di costruzione del crematorio da parte di privati, anche costituitesi nelle forme di legge, senza la compartecipazione di quest'ente, sarà richiesto un contributo annuo o un canone o una percentuale su ogni cremazione che sarà definita con successivo atto deliberativo.

6. Nel caso di costruzione del crematorio da parte di privati o misto pubblico/privati dovranno essere corrisposti gli oneri d'urbanizzazione di cui all'art.16 del D.P.R. n380/2001 e della L.n.10/1977.

Art. 8 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 9 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- b) interrate all'interno del cimitero;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 10 – Affidamento e dispersione delle ceneri.

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata

all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 11 – Iscrizione ad associazione.

1. Per coloro i quali, al momento della morte, siano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, e il soggetto individuato a eseguire tale volontà.

Art. 12 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da 25 a 500 euro prevista dall'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 13 – Targa con generalità dei defunti cremati.

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

CAPO III

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 14 – Dispersione delle ceneri.

1. Alla presenza di volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse:

a) nel cinerario predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;

b) in natura. Nel mare, nei laghi, a oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell'aria, o in aree naturali a una distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi;

c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, dal tutore di minore o interdetto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni

penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 15 – Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

CAPO IV

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 16 – Consegna e affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74. 75. 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune.

Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 17 – Conservazione dell'urna.

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale.

Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento della urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 18 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

CAPO V

NORME FINALI

Art. 19 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 20 – Leggi e atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile”;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- la legge regionale – Sicilia - 17 agosto 2010, n.18 recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri”;
- nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 21 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 22 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 23 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali senza formalità alcuna.

Art. 24 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 25 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Titolo: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E/O DISPERSIONE DELLE CENERI.

Regolamento costituito da n.25 articoli.

Pagine numero 13 (tredici) compreso la copertina.

Predisposto dal:

Geometra Capo Giuseppe Carpinteri < 1963 >

Responsabile del III° Settore - Tecnico

Interno tel: 0931-540235 – fax 0931-540207

e-mail: giuseppe.carpinteri63@virgilio.it

g.carpinteri@comune.canicattinibagni.sr.it

Comune di Canicattini Bagni (SR)

Via XX Settembre, 42 (Cap. 96010)

Telefono 0931-540111 Fax 0931-540207

Canicattini Bagni, Dicembre 2011.

